

RURALITÀ MEDITERRANEA

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

Marchio Collettivo di Qualità
delle imprese dei territori rurali
del Mediterraneo

GENERALITA'

ARTICOLO 1.

Il Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità a cui devono attenersi le imprese che vogliono ottenere e mantenere la licenza d'uso del Marchio Ruralità Mediterranea. Il Regolamento d'Uso disciplina le modalità di gestione del Marchio, di concessione del Marchio, di controllo e di sanzione.

ARTICOLO 2.

Il Marchio Ruralità Mediterranea è di proprietà dell'Associazione dei GAL Ruralità Mediterranea e l'uso è concesso alle imprese che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti di idoneità.

ARTICOLO 3.

Le imprese che hanno ottenuto il diritto all'uso del Marchio Ruralità Mediterranea si impegnano a rispettare il presente Regolamento, depositato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi assieme al simbolo grafico riportato in allegato 1.

ARTICOLO 4.

Il Marchio Ruralità Mediterranea identifica le imprese agricole, agrituristiche e quelle operanti nel turismo rurale, che sono in linea con i principi di rispetto e integrazione dell'ambiente, utilizzo dei prodotti e risorse locali, valorizzazione delle tradizioni mediterranee ed in particolare le imprese che garantiscono la qualità:

- dei servizi,
- dell'accoglienza,
- della valorizzazione e fruizione delle risorse del territorio,
- della promozione del territorio.

ARTICOLO 5.

Le imprese hanno il diritto di beneficiare dei servizi e dei prodotti resi all'interno del progetto di Cooperazione Ruralità Mediterranea.

L'ASSOCIAZIONE DEI GAL "RURALITA' MEDITERRANEA"

ARTICOLO 6.

L'Associazione dei GAL Ruralità Mediterranea è l'Organismo di Gestione del Marchio Ruralità Mediterranea.

L'Associazione dei GAL ha la sede in ... presso ...¹

Nell'ambito delle sue funzioni l'Associazione dei GAL:

- definisce gli standard qualitativi per l'accesso al Marchio;
- concede l'uso del Marchio alle imprese in regola con i requisiti richiesti su segnalazione del GAL di riferimento;
- stipula il Contratto con le imprese concessionarie e rilascia la licenza d'uso del Marchio;
- gestisce il Regolamento d'Uso del Marchio e il presente Manuale;
- può modificare i requisiti di ingresso nel Marchio;

¹ In attesa della costituzione di un'Associazione dei GAL, le funzioni relative alla fase di start up sono a cura dell'ATI

- prende i provvedimenti necessari in caso di riscontrata negligenza da parte delle imprese licenziatricie.

ARTICOLO 7.

Per la gestione del sistema Marchio, l'Associazione dei GAL si avvale del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico è composto da n. 3 esperti, anche esterni all'Associazione, nel settore dell'ospitalità, nella promozione del territorio e nella valorizzazione delle risorse. Il Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione dei GAL ed è rinnovato con cadenza triennale.

I GAL

ARTICOLO 8.

Il GAL, ognuno per il proprio territorio, agisce su delega dell'Associazione ed ha le seguenti competenze:

- accoglie le domande di adesione,
- può effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dall'impresa in fase di presentazione della domanda di adesione al marchio,
- comunica all'Associazione i nominativi delle imprese che hanno i requisiti,
- ha la facoltà di effettuare i controlli periodici per la verifica dei requisiti,
- comunica all'Associazione dei GAL lo stato delle imprese a seguito dei controlli,
- conserva tutta la documentazione relativa alle imprese licenziatricie,
- accoglie le segnalazioni da parte degli operatori e della clientela.

ARTICOLO 9.

Presso ogni GAL è attiva la funzione Sportello tramite la quale sono garantite le attività di divulgazione delle informazioni e di tenuta e pubblicità del Registro dei licenziatari, della Carta dei Servizi e del Manuale del Marchio.

LE IMPRESE LICENZIATARIE

ARTICOLO 10.

Il marchio Ruralità Mediterranea si applica alle imprese che sono rappresentative del territorio in termini di rispetto e integrazione dell'ambiente, utilizzo dei prodotti e risorse locali, valorizzazione delle tradizioni mediterranee, in particolare le imprese:

- sono ubicate all'interno dei territori rurali tipici dell'area mediterranea, intesa come aree territoriali di regioni che si affacciano sul Mediterraneo;
- si impegnano a rispettare le prescrizioni del presente Regolamento d'Uso, del Disciplinare di settore e del Manuale del Marchio che è parte integrante del presente Regolamento;
- hanno i requisiti di idoneità stabiliti dal presente Regolamento.

Possono essere licenziatricie del marchio le seguenti tipologie di imprese:

- Strutture di accoglienza

Alberghi, pensioni, Residence, Bed & Breakfast, Affittacamere, Agriturismi/turismo rurale.

- Esercizi di ristorazione
Ristoranti, Trattorie, Vinerie/Enoteche, Pizzerie.
- Esercizi di vendita di prodotti enogastronomici ed artigianali.

I REQUISITI AZIENDALI

ARTICOLO 11.

Il marchio Ruralità Mediterranea si applica alle imprese, di cui all'articolo 10, che sono rappresentative del territorio e che presentano le seguenti caratteristiche:

- possesso dei requisiti obbligatori di cui all'articolo 12;
- raggiungimento del punteggio minimo di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 12.

Le imprese aderenti alla Ruralità Mediterranea devono essere in possesso dei requisiti obbligatori indicati dall'Associazione dei GAL nell'ambito delle aree di qualità relative a:

- Servizi
- Accoglienza
- Valorizzazione e fruizione delle risorse
- Promozione territoriale

I requisiti obbligatori per tipologia di impresa sono riportati per esteso nel Manuale d'uso del Marchio.

ARTICOLO 13.

L'adesione al Marchio Ruralità Mediterranea è condizionata, oltre che ai requisiti di cui agli articoli 10, 11 e 12 al raggiungimento di un determinato punteggio elaborato in base alle caratteristiche dei servizi, dell'accoglienza, della fruizione delle risorse del territorio e della promozione territoriale che l'impresa possiede.

Ad ogni indicatore è attribuito un punteggio. Il punteggio finale raggiunto dall'impresa determina l'ingresso o l'esclusione dell'impresa dal sistema Marchio.

Il punteggio massimo raggiungibile dall'impresa aderente è pari a 100/100. Per il primo anno di attività del Marchio sono stabiliti i seguenti valori soglia:

Categoria	Valore soglia
imprese di ospitalità (alberghi, pensioni, agriturismi, residence)	55/100
imprese di ospitalità (Bed & Breakfast, affittacamere)	40/100
imprese di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, vinerie/enoteche)	50/100
esercizi di vendita di prodotti enogastronomici ed artigianali	50/100

L'Associazione dei GAL può stabilire un innalzamento del valore soglia per gli anni successivi. Tale modifica al Regolamento deve essere comunicata ai GAL e alle imprese aderenti.

Per i primi tre anni di attività del Marchio è previsto un innalzamento del valore soglia pari al 10% annuo del valore soglia iniziale.

Nel Manuale per l'uso del Marchio, che è parte integrante del presente Regolamento, sono riportati per ogni tipologia di impresa gli indicatori selezionati suddivisi per "aree di qualità". Per ogni area di qualità sono indicati i punteggi minimi e il punteggio minimo finale.

Per ogni area l'impresa deve raggiungere un punteggio minimo. È ammessa la non idoneità solo per una area di qualità sempre che il punteggio sia comunque superiore al valore soglia.

L'impresa che intende aderire al Marchio Ruralità Mediterranea deve necessariamente:

1. possedere i requisiti obbligatori;
2. raggiungere un punteggio non inferiore al valore soglia;
3. risultare idonea in tutte le aree di qualità, oppure in tutte le aree meno una.

GESTIONE DEL REGOLAMENTO D'USO

ARTICOLO 14.

La gestione del Regolamento d'Uso e del Manuale del Marchio per i GAL e per le imprese viene assicurata dall'Associazione dei GAL con il supporto del Comitato Tecnico, attraverso le attività di:

- Approvazione : Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione dei GAL, verificata la congruenza dei contenuti del Regolamento e del Manuale con le realtà locali e le normative vigenti, approva i documenti e ne provvede al deposito presso l'Ufficio Marchi e Brevetti;
- Aggiornamento: gli eventuali aggiornamenti dei documenti saranno approvati dall'Associazione dei GAL, sentito il Comitato Tecnico, secondo il medesimo procedimento previsto per l'approvazione, e depositati presso l'Ufficio Marchi e Brevetti.

MODIFICHE

ARTICOLO 15.

Qualora venissero apportate delle variazioni:

- al Regolamento d'Uso,
- al Manuale del Marchio per i GAL,
- al Manuale del Marchio per le imprese,
- ai Disciplinari di settore,

l'Associazione dei GAL ne dà tempestiva comunicazione ai GAL associati e alle imprese aderenti iscritte nel Registro dei Licenziatari e con domanda in corso d'esame.

ARTICOLO 16.

In caso di variazioni dei documenti di riferimento, se l'impresa intende mantenere la concessione, il GAL si riserva il diritto di verificare la conformità dell'impresa ai requisiti del nuovo documento.

All'emissione di un nuovo documento, le imprese verranno invitate ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che viene stabilito dall'Associazione dei GAL in considerazione dell'entità delle modifiche da apportare.

In caso di non accettazione della variazione, l'impresa può rinunciare alla concessione.

ADESIONE

ARTICOLO 17.

L'impresa che intende utilizzare il Marchio Ruralità Mediterranea dovrà farne richiesta al proprio GAL di riferimento. La domanda deve contenere le informazioni e la documentazione relativa all'attività svolta, le caratteristiche della struttura, i servizi, la fruizione delle risorse territoriali e le attività di promozione territoriale.

L'impresa deve essere in linea con i requisiti definiti dal presente Regolamento.

All'impresa interessata all'adesione al Marchio Ruralità Mediterranea viene rilasciata la seguente documentazione:

- a) modulo di domanda di concessione,
- b) scheda di rilevazione dei requisiti (su file excel),
- c) due copie del Contratto,
- d) due copie del Regolamento d'Uso;
- e) due copie del Manuale del Marchio specifico per le imprese;
- f) due copie dei Disciplinare di settore;
- g) tariffario.

ARTICOLO 18.

L'impresa che intende ottenere la concessione dell'uso del Marchio compila la domanda di adesione e la scheda dei requisiti e la consegna presso il GAL (Sportello) insieme ai seguenti documenti:

- copia del presente Regolamento d'Uso firmato su tutte le pagine per accettazione;
- copia del Manuale del Marchio firmato per accettazione;
- copia del Disciplinare di settore firmato per accettazione;
- duplice copia del Contratto firmato per accettazione.

ARTICOLO 19.

Il GAL accoglie la domanda e la documentazione allegata e se l'impresa risulta conforme ai requisiti richiesti, autorizza l'adesione al Marchio Ruralità Mediterranea.

Il GAL può effettuare, attraverso il proprio personale incaricato, dei controlli a campione mediante sopralluogo presso l'impresa, al fine di verificare la correttezza delle informazioni dichiarate dall'impresa.

L'Associazione dei GAL, sentito il parere del GAL di riferimento e del Comitato Tecnico, concede l'uso del Marchio Ruralità Mediterranea.

Il soggetto richiedente si impegnerà a trasmettere eventuali documenti o informazioni aggiuntive ritenute necessarie ai fini dell'istruttoria e a consentire l'accesso presso i locali di produzione per gli approfondimenti ritenuti necessari.

In seguito al radicamento del Marchio l'Associazione dei GAL può chiedere alle imprese l'innalzamento dei requisiti per l'adesione al marchio.

ARTICOLO 20.

L'impresa e l'Associazione dei GAL stipulano il Contratto per la concessione del Marchio e all'impresa vengono rilasciati i seguenti documenti:

- licenza per l'uso del Marchio
- copia del Regolamento d'Uso,
- manuale del Marchio per le imprese e disciplinare,
- materiale necessario alla riproduzione del "marchio"

ARTICOLO 21.

Nel caso in cui l'impresa non abbia i requisiti il GAL non autorizza il rilascio della licenza e la domanda di adesione si ritiene decaduta.

L'impresa può comunque presentare una nuova domanda di adesione quando ritiene di avere i requisiti necessari.

ARTICOLO 22.

I nominativi delle imprese licenziatarie del Marchio sono ordinati in fascicoli per tipologia di impresa. Ogni fascicolo contiene l'indicazione dei servizi e delle caratteristiche aziendali che hanno permesso la concessione del Marchio e la documentazione relativa ad eventuali verifiche e controlli effettuati dal GAL.

ARTICOLO 23.

Le imprese aderenti sono iscritte nel Registro dei Licenziatari del Marchio Ruralità Mediterranea.

Il Registro è costituito e mantenuto aggiornato a cura dell'Associazione dei GAL che ne trasmette copia ai GAL partecipanti al progetto almeno una volta all'anno.

Le informazioni contenute nel Registro sono pubbliche.

Il GAL, attraverso la funzione di Sportello, si occupa della diffusione del Registro.

Le pubblicazioni possono essere distribuite al pubblico e possono esserne pubblicati degli estratti. La pubblicazione potrà essere fatta via Internet, mediante i mass media o altro mezzo di divulgazione.

CONTRATTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 24.

Il Contratto di concessione della licenza d'uso viene rinnovato ogni 3 anni; il Contratto sarà identificato con lo stesso numero del precedente e riporterà la data del primo rilascio della concessione, la data di rinnovo e la data di scadenza.

Il Contratto con l'Associazione dei GAL si intende tacitamente rinnovato se l'impresa concessionaria non provvede a inoltrare la disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto in corso.

L'eventuale mancato rispetto di quanto fissato nel Contratto può comportare la sospensione temporanea dell'iscrizione dal Registro, con la contemporanea sospensione dell'uso del Marchio, o la cancellazione definitiva.

Il Contratto è stipulato per iscritto, a pena di nullità, ed è disciplinato dal presente Regolamento d'Uso del Marchio Ruralità Mediterranea.

ARTICOLO 25.

La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso. Ogni anno l'Associazione dei GAL determina la somma dovuta per usufruire della licenza d'uso. All'atto della firma del contratto il licenziatario è tenuto a versare la quota annuale, il cui ammontare sarà fissato dall'Associazione dei GAL.

OPPOSIZIONE

ARTICOLO 26.

In caso di opposizione di terzi alla partecipazione al Marchio di uno o più licenziatari o di segnalazioni di irregolarità, il GAL provvede affinché sia autorizzata la consultazione della domanda, sempre che sia dimostrato un legittimo interesse.

Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata al GAL o all'Associazione dei GAL.

Per essere ricevibile un'opposizione deve dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13.

SISTEMA DI CONTROLLO

ARTICOLO 27.

Le imprese licenziatarie, nell'accettazione dei contenuti del presente Regolamento d'Uso, si sottopongono al controllo da parte del GAL, relativamente alla verifica della conformità ai requisiti indicati negli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento d'Uso.

I controlli sono effettuati dal personale indicato dal GAL.

ARTICOLO 28.

L'attività di controllo consiste nel riscontro dell'evidenza oggettiva della conformità degli aspetti esaminati agli standard definiti dal Regolamento d'Uso e dal Manuale.

Il controllo può essere effettuato:

- a campione, su almeno il 25% delle imprese aderenti,
- in caso di segnalazioni di mancanza dei requisiti,
- in caso di reclamo da parte dei clienti.

I risultati della verifica sono riportati in rapporto finale.

OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

ARTICOLO 29.

Durante il periodo di validità della certificazione di conformità del prodotto, il licenziatario:

- ha il diritto di fregiare la propria attività con il Marchio Ruralità Mediterranea;
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la certificazione.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della validità della certificazione di conformità e, conseguentemente, dell'utilizzo del Marchio.

ARTICOLO 30.

Le disposizioni relative all'uso del Marchio sono le seguenti:

- a) l'impresa licenziataria può fregiarsi del logo "Ruralità Mediterranea";
- b) l'impresa licenziataria può utilizzare il logo per la realizzazione di vetrofanie, brochure, materiale promozionale, pubblicità;
- c) il cliché viene rilasciato dall'Associazione dei GAL della Ruralità Mediterranea, che è il reale proprietario, insieme ad apposita autorizzazione all'uso;
- d) il rispetto delle dimensioni e caratteristiche del logo deve essere sempre mantenuto.

ARTICOLO 31.

La pubblicità del Marchio è vietata quando non sia ancora stata rilasciata la concessione ed in caso di revoca o rinuncia.

ARTICOLO 32.

In caso di comportamento scorretto del concessionario, su segnalazione del GAL di riferimento, l'Associazione dei GAL intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine; tali azioni possono consistere nella sospensione o revoca della licenza, in provvedimenti legali.

REVOCA O RINUNCIA

ARTICOLO 33.

In caso di revoca o rinuncia della concessione e in caso di sospensione, il licenziatario deve impegnarsi a:

- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al Marchio;
- consegnare i documenti dell'utilizzo del marchio su richiesta del GAL.

La revoca o la rinuncia della concessione devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti.

ARTICOLO 34.

L'impresa licenziataria può rinunciare all'utilizzo del Marchio del prodotto:

- 1) alla scadenza del contratto, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 90 giorni;
- 2) nel caso di variazione del Manuale del Marchio per i GAL e per le imprese approvato dall'Associazione dei GAL;
- 3) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- 4) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dal Comitato Tecnico;
- 5) per recesso motivato.

Nei casi 2), 3), 4) la comunicazione deve essere inviata dall'impresa entro 30 giorni dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Associazione dei GAL.

Nei casi 2), 3), 4), 5) la rinuncia, totale o parziale, diventa effettiva 90 giorni dopo la data in cui l'impresa ha dato comunicazione scritta con riscontro di ricezione.

ARTICOLO 35.

L'Associazione dei GAL può proporre la revoca della Concessione dell'utilizzo del Marchio qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione, allo scadere dei termini stabiliti;
- presenza di non conformità nel sistema di gestione aziendale o nei prodotti o nei servizi verificati;
- cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni poste dal Comitato Tecnico, qualora l'impresa licenziataria non intenda uniformarsi o non assicuri di poterlo fare;
- cessazione delle attività;
- persistere del rifiuto al pagamento dei corrispettivi dovuti per oltre 30 giorni successivi al ricevimento della diffida inviata dall'Associazione dei GAL al licenziatario per lettera raccomandata.
- ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
- fallimento o liquidazione.

La decisione della revoca della concessione viene comunicata dall'Associazione dei GAL mediante lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

RISERVATEZZA

ARTICOLO 36.

Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa licenziataria, il prodotto e le specifiche produttive acquisiti o di cui si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di certificazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del licenziatario.

In caso di obbligo di legge alla divulgazione, l'Associazione dei GAL metterà a conoscenza del licenziatario interessato le informazioni fornite.

L'Associazione dei GAL vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, al segreto professionale.

Atti e documenti acquisiti dall'Associazione dei GAL e dai singoli GAL e riguardanti il licenziatario vengono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 37.

Per il primo anno di attività del Marchio Ruralità Mediterranea i costi di adesione sono a carico del progetto e non a carico delle imprese aderenti.

ARTICOLO 38.

Per tutta la durata del progetto di cooperazione transnazionale "Riscoperta e Valorizzazione della Ruralità Mediterranea" tutte le attività inerenti al funzionamento e la gestione del Marchio saranno a cura dell'ATI, di concerto con i GAL.